DA PUBBLICARE

Mod. I.C. 183

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

GESTIONE INA-CASA

ALLEGATO N° 6

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA GESTIONE INA-CASA

vista la delega concessa alla Presidenza per l'approvazione dei progetti in base alla delibera n. 52 del 27 febbraio 1950 del Consiglio Direttivo della Gestione

vista la Delibera n° 29 in data 28/12/49 del Comitato di Attuazione in base alla quale il

COMUNE DI PORDENONE (Udine)

~~795x400 mq. costruire~~ costruire alloggi per lavoratori sull'area di circa mq. ~~22.695~~ salvo misurazione, sita in PORDENONE - Località Varie fino all'importo massimo di £. 100 milioni

visti gli atti relativi, i progetti ed i preventivi presentati e le osservazioni dei Servizi della Gestione

APPROVA

i progetti ed i preventivi per la costruzione da parte del COMUNE DI PORDENONE di n. 90 alloggi e n. 269 vani in 1 lotti, per l'importo preventivo totale di £. 97.971.700 e per l'importo preventivo di £. 364.207 a vano di cui £. a carico della Gestione, salvo il ribasso d'asta; autorizza l'esecuzione dei lavori in appalto e dispone che i Servizi competenti provvedano in merito a quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra.

IL PRESIDENTE
F.to CARAPEZZA

Roma li 27 GIU. 1950 1950

COMUNE DI PORDENONE

GESTIONE I.N.A. CASA

COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI

IN LOCALITA' RORAIGRANDE

PROGETTO D'APPALTO

Alloggi da vani legali	N° alloggi (b)	Superficie in mq. ogni allogg. (c)	Prodotto (b) x (c)	Numero Vani N. V.	Osservazioni
5	2	70.86	141.72	10	Casa a 2 piani con 2 alloggi per piano, cucina a se stante.-
6	2	79.17	148.34	12	
	4		290.06	22	

a - superficie coperta mq. 186.34

b - cubatura mc. 1360.-

c - carico ammissibile sul terreno di fondazione Kg/cmq. 2-2.5 ghiaioso

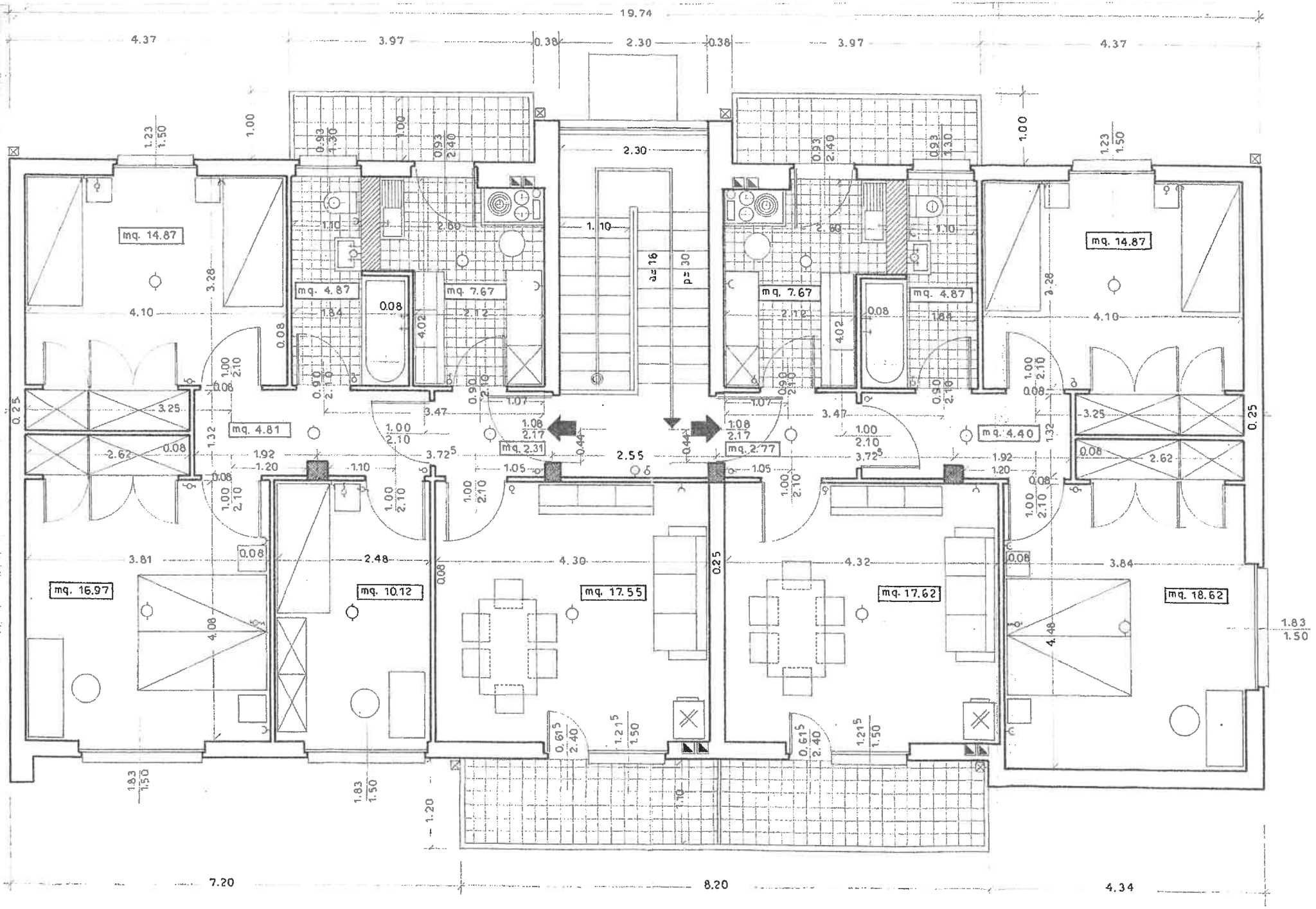
IL SINDACO

L'AGGIUDICATARIO

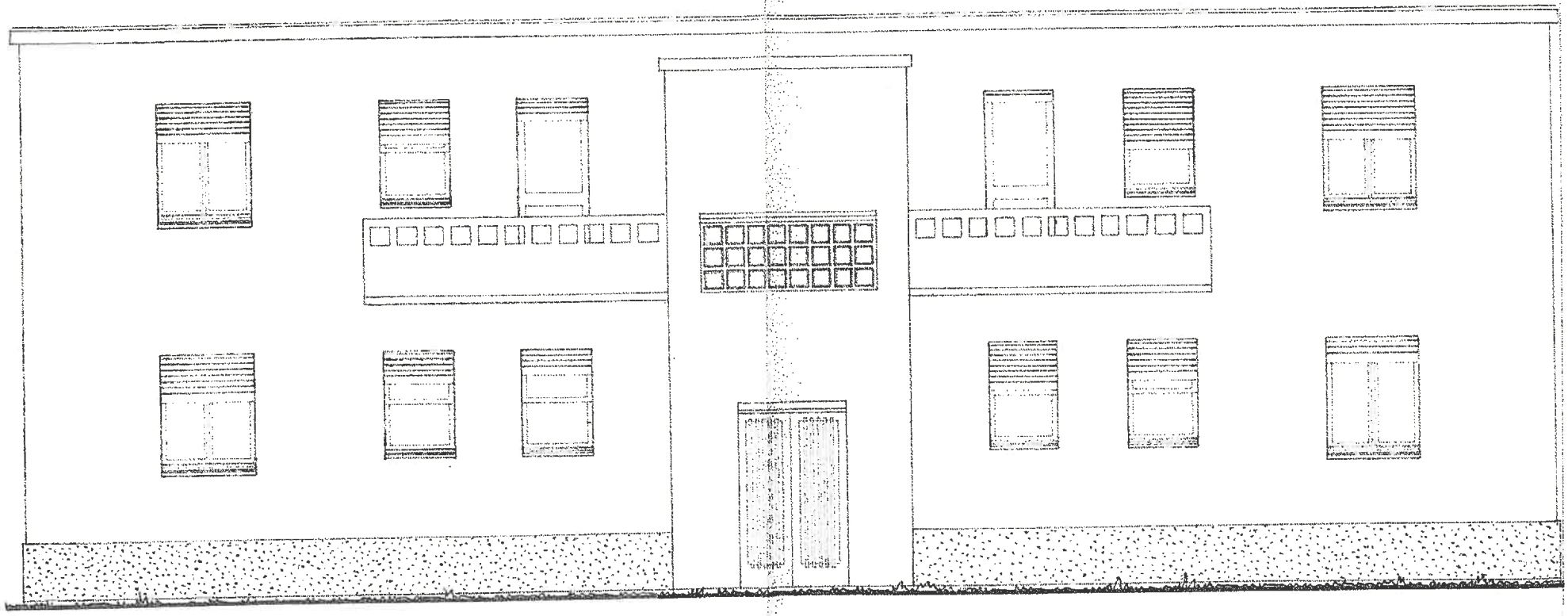
M. SEGRETARIO CAPO

Il Progettista

STUDIO TECNICO ING. M.MARZIN - PORDENONE -	
CASA TIPO F.6 R	data: 1-3-1950
PIANTE - SEZIONI - PROSPETTI	disegno N°: 063
i progettisti	riferimento B3

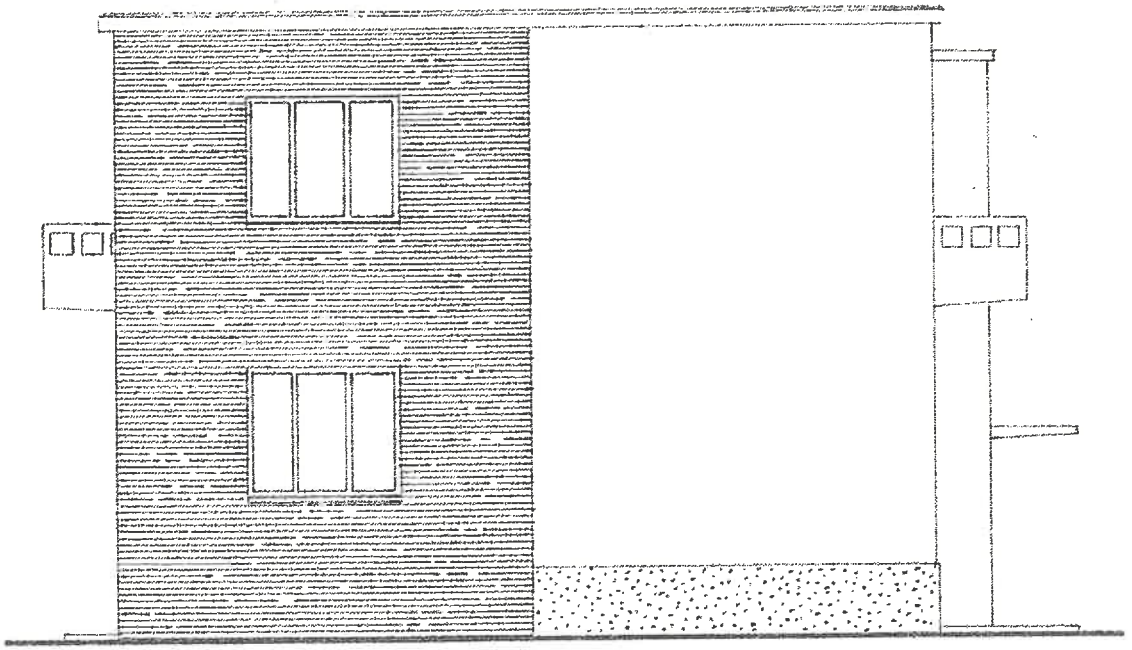

19.74
4.37
3.97
0.38
2.30
0.38
3.97
4.37
mq. 14.87
mq. 4.87
mq. 7.67
mq. 7.67
mq. 4.87
mq. 14.87
mq. 4.81
mq. 2.31
mq. 2.77
mq. 4.40
mq. 16.97
mq. 10.12
mq. 17.55
mq. 17.62
mq. 18.62
7.20
8.20
4.34

PIANO TIPO

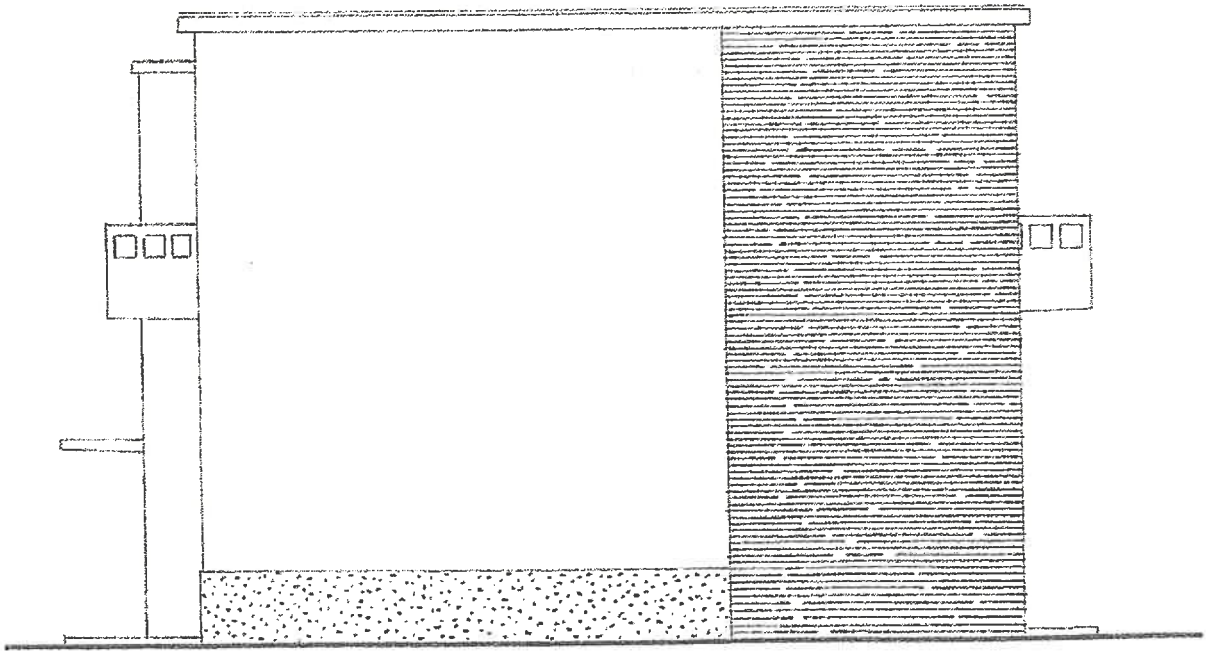


PROSPETTO SERVIZI

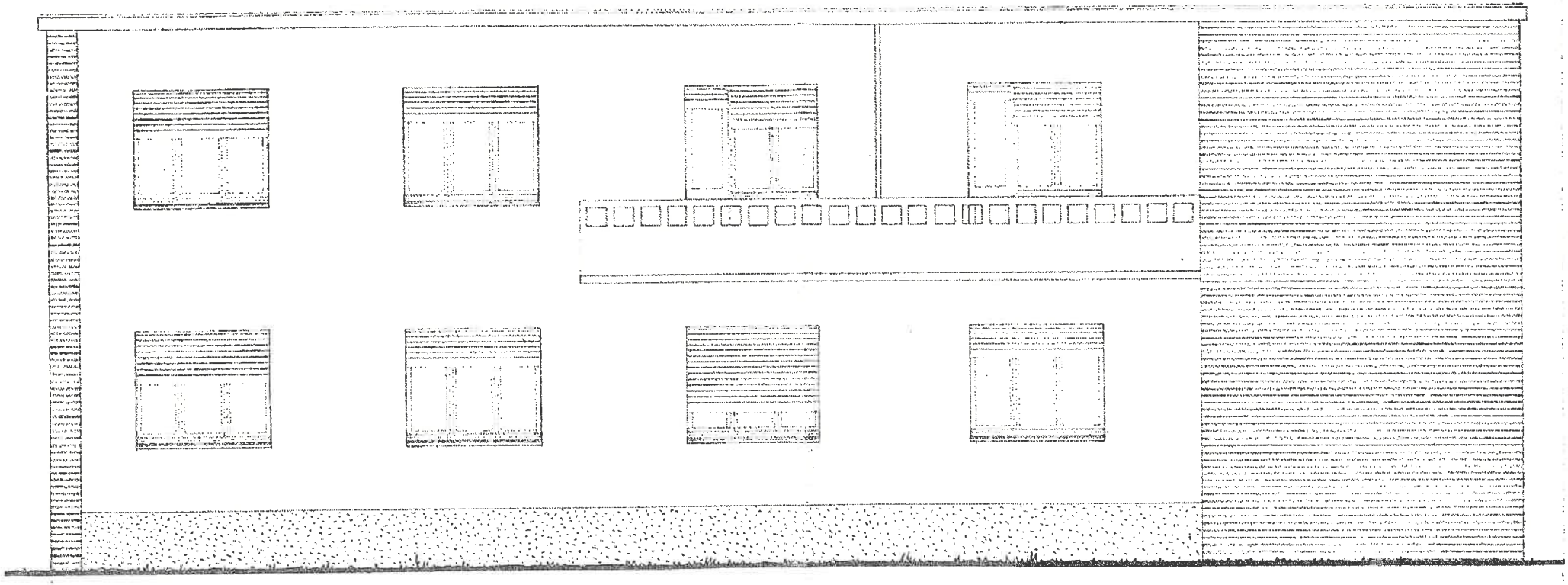
Scala 1:50



FIANCO DESTRO



FIANCO SINISTRO



PROSPETTO PRINCIPALE

Per.

COMUNE DI PORDENONE

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

CONCESSIONE
N. 10643/80/IV°
del 23/9/81

ALLEGATO n° 6/1
da fare

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data 7/5/80 dal Sig. [redacted]

nat.o a Porcia il 19/10/1928 sesso M residente in Pordenone Via Bassano N. 10 domicilio fiscale in " Via " N. 10
codice fiscale n. PST MRT 29R19 G886J registrata il al prot. generale n.
con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di installazione di un pre - fabbricato in ferro da destinare ad autorimessa

sull'area (o sull'immobile), distinta al Catasto al foglio n. 11
particell a n. 481/p
sita in questo Comune, Via 1 del Troi N.
di superficie edificabile mq. 104
per un volume di mc. 34 (volume esistente mc. 20)
Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa, redatto dal geom. GARDIN Ventilio

nat.o a Treviso il 30/6/34 sesso M residente in Pordenone Via Meduna N. 51 domicilio fiscale in " Via " N. 51
codice fiscale n GRD VTL 34H30 L407Y

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico comunale in data 5/8/81 ;
Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 9/9/80 ;
Visto il parere della Commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 8/4/81 ;
Visto il nulla osta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco n. - in data - ;
Visto il P.R.G. vigente che destina l'area a zona R/D residenziale esterna
con indice di 1,5 mc/mq
Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;
Visto il capo IV del titolo I della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed ogni altra disposizione vigente in materia edilizia ed urbanistica;
Visto l'art. 12 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39;
Visto (1)

Preso atto che il richiedente dichiara di essere proprietario del suolo (o dell'immobile), ovvero di avere il necessario titolo per richiedere la concessione, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 29/6/81.

DISPONE

Art. 1

(Oggetto della concessione)

Al Sig. [redacted] c/o [redacted]

residente a Porcia N. 33

Via S. Rocco è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori relativi a 11^a in stallazione di un prefabbricato in ferro da destinarsi ad uso autori messa

secondo il progetto costituito di n. 1 tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2

(A. - Concessione a titolo gratuito)

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera (2) ....., della legge 28 gennaio 1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Fa parte integrante della presente concessione e si allega sotto la lettera ..... la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati col Comune in data .....

(B. - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione)

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 78.745, di cui, Lire 19.245, quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1965 del 1/12/77, e L. 59.500, quale contributo commisurato al costo di costruzione.

Il pagamento degli importi suddetti dovrà avvenire secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

Il mancato versamento del contributo nei termini di cui all'art. 11 L. 10/77 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3

(Obblighi e responsabilità del concessionario)

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonchè le seguenti modalità esecutive:

— i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;

— che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;

— che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere informata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino all'avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
4) la data ed il numero della presente concessione;
5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;
6) data entro cui devono essere iniziati ed ultimati i lavori, come stabilito dalla presente concessione.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Art. 4

(Opere in cemento armato)

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori. A detta denuncia, il costruttore deve allegare pure, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26 luglio 1976 n. 34, una asseverazione del progettista dell'opera, dalla quale risultino essere state osservate le norme riguardanti il primo comma, sub c), d) ed e) dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della citata legge 1086/1971 detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite strutture in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge predetta. Dette opere devono essere comunque sottoposte a collaudo statico.

In sede di collaudo deve essere pure verificata l'avvenuta osservanza delle norme riguardanti il 1° comma lettere c), d) ed e) dell'art. 4 L. 64/1975.

Art. 5

(Termine di inizio e di ultimazione dei lavori)

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla data della stessa (3).

L'inosservanza dei predetti termini comporterà la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (4). Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (5).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere, tra l'altro, i seguenti documenti:

— i contratti di appalti o di prestazioni d'opera in economia regolarmente registrati;

— le denunce dell'Ufficio Provinciale INAIL da parte delle ditte esecutrici.

Art. 6

(Prescrizioni speciali)

1 - Devesi evitare in ogni caso di ingombrare le vie o gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose.

2 - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici. Gli assiti od altri ripari devono essere coloriti con fasce alternate bianche e rosse agli angoli salienti, a tutta altezza, e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Queste lanterne devono essere collocate in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui sono collocate.

3 - Per eventuali occupazioni di aree o spazi pubblici si deve ottenere speciale autorizzazione comunale. Le aree e spazi così occupati devono essere restituiti nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.

4 - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente.

5 - L'Amministrazione comunale si riserva le tasse speciali e gli eventuali canoni, precari, ecc., che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.

6 - Il concessionario, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.

7 - Prima di dar inizio ai lavori di finitura e precisamente alla realizzazione delle strutture al grezzo, deve essere tempestivamente richiesta, dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo, la visita del rustico del fabbricato.

8 - Dovrà essere provveduto alla numerazione interna delle singole unità immobiliari costituenti l'edificio.

9 - Nell'esecuzione delle opere dovranno essere osservate tutte le eventuali prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

10 - La presente concessione è indipendente da quelle al caso occorrenti per l'utilizzo della stessa o per l'esercizio di industria, arte, commercio o professione e non impegna l'Amministrazione al loro rilascio.

11 - I contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere sistemati in apposito manufatto o locale, sito al piano stradale e di facile accesso, da realizzare secondo le prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Nettezza Urbana, al quale sarà da rivolgersi preventivamente.

12 - Dovrà essere data comunicazione immediata ogni qualvolta l'esecuzione dei lavori venga sospesa.

13 - Nell'atrio dovrà essere applicato un casellario centralizzato per la posta delle dimensioni, per quanto possibile, di cm. 25 di larghezza, 32 di lunghezza e 12 di altezza, al fine di raccogliere oltre le lettere anche le riviste.

14 - Ai sensi degli artt. 9 e 17 della legge 30-4-1976 n. 373, che detta norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici, dovranno essere depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune: prima dell'inizio dei lavori di installazione dell'impianto termico, il progetto dell'impianto stesso; prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'edificio, la documentazione attestante la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla normativa vigente (6).

15 - Ove è possibile è d'obbligo l'allacciamento all'acquedotto civico.

Pordenone, lì 23/9/81

IL SINDACO

MA/

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata.

IL CONCESSIONARIO

Addì .....

---

(1) Nel caso che il richiedente abbia diritto alla concessione gratuita, scrivere:
— Visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per aver diritto alla concessione gratuita.

(2) Citare lettere a), b), c), d), e).

(3) Per rilascio si intende la data di notifica della concessione.

(4) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-1-1979.

(5) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

(6) Alla fine dei lavori, per edifici dotati di impianti con potenza termica maggiore di 500.000 KCal/h (art. 20 del Regolamento), il Comune procederà alla verifica di conformità delle opere entro 6 mesi. Negli altri casi, per ottenere la licenza d'uso, la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata dal committente va certificata congiuntamente dal progettista, costruttore e direttore dei lavori.

(*) Da compilarsi in sei esemplari (per l'interessato, per l'Ufficio Tecnico Comunale, per l'Ufficio Ragioneria, per l'Ufficio di Polizia Municipale, per l'Ufficio Segreteria, per l'Anagrafe Tributaria)

E

DOMANDA PER OTTENERE LA CONCESSIONE DI ESECUZIONE LAVORI EDIL

Al Signor SINDACO di PORDENONE

(1) Il sottoscritto [redacted] nato a

il cod. fisc.:

residente in Pordenone - Via del Troi

COMUNE DI PO...
10643 07.06.60

avendo titolo a seguito di (2) proprietà

richiede a norma delle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia il rilascio della

CONCESSIONE

per l'esecuzione dei lavori di (3) installazione di un prefab- bricato in ferro da destinarsi ad autorimessa

da destinarsi (4) autorimessa

sull'area o sull'immobile, distinto in Catasto al Foglio n. 11 particella n. 281 post o in Pordenone via del Troi

in zona di P.R.G.

conformemente ai dati relativi riportati nella scheda urbanistica e foglio notizie allegato.

Progettista delle opere (5) Gardin Geom. Ventidio

[redacted] il 30.6.19..

sesso M residente a Pordenone

via Aquileia n. 51, domicilio fiscale

Si vista la domanda e istruita la pratica dal sott. preposto

P. St. 17.9.90 la C.E. richiama verifica urbanistica di fatto il Reg. 481.

N.B. Deve segnare la Fondazione

Proposta in
adeguamento zone
fotovoltaica

progetto per la installazione di un
prefabbricato in ferro da destinarsi
ad autorimessa per conto del
signor [redacted]
Via del Leon - f. 11 n. 1...

LIRE 500

COMUNE DI PORDE...

6/7/1961

IL SINDACO

MARCA DA BOLLO LIRE 150

MARCA DA BOLLO LIRE 150

LIRE 500

COMUNE DI PORDE...
07.05.60
CAT. ... FASC. ...

6 SET. 1960

Visto:
L'UFFICIALE SANITARIO
(Prof. Dott. Fran...

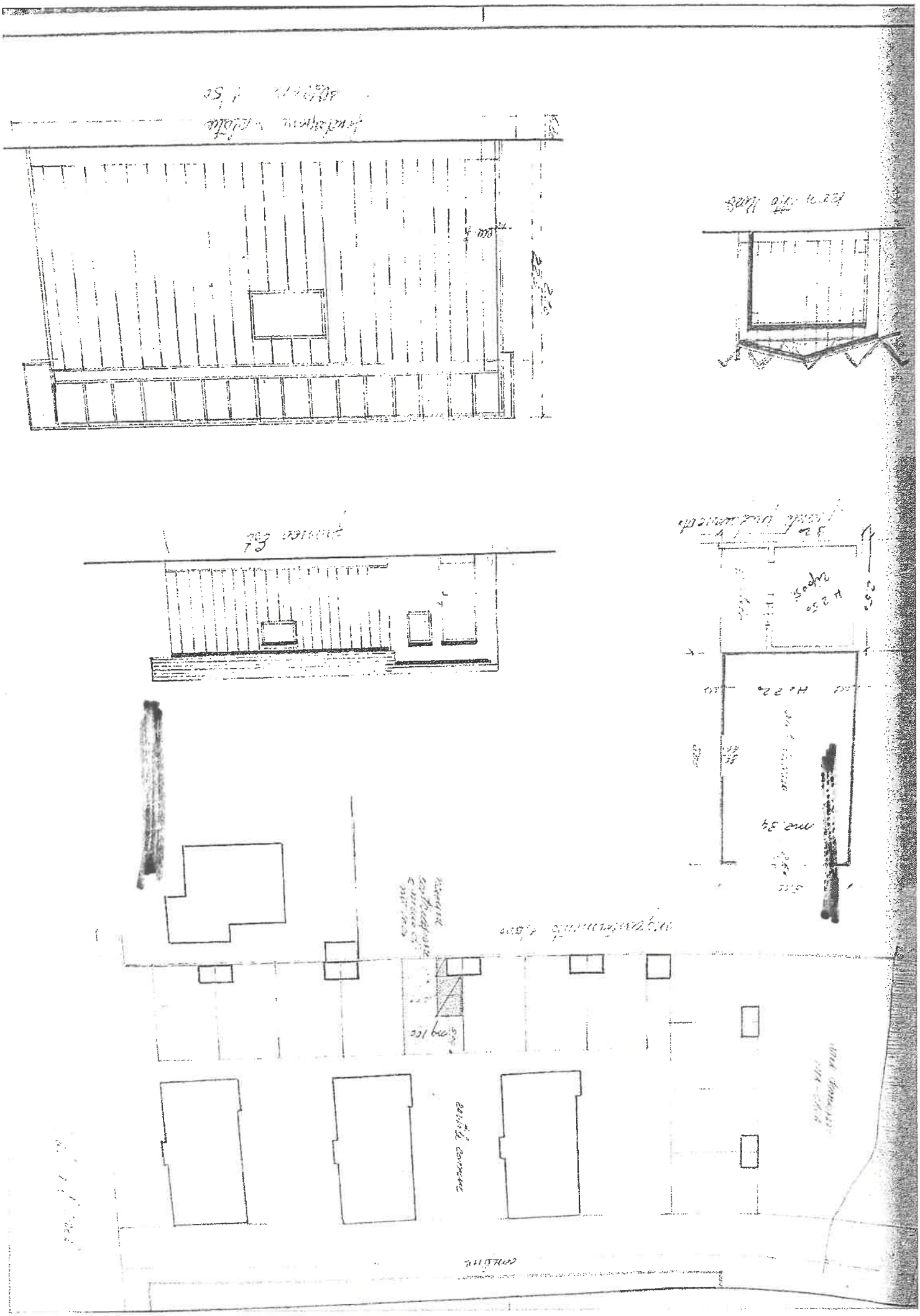


Il progettista
Geom. [redacted]

Il richiedente
[redacted]

COMUNE DI PORDENONE

IL SINDACO



Progetto in scala 1:100.

progetto per la installazione di un prefabbricato in ferro da destinarsi ad autorimessa per conto del signor [redacted]
Via del Cesi - f. 11 n. 481

COMUNE DI PORDENONE
Pordenone, li 8/4/1981

MEMBRI

COMUNE DI PORDENONE
07.05.80
CAT. CL. FASC.

UFFICIALE SANITARIO
(Prof. [redacted])

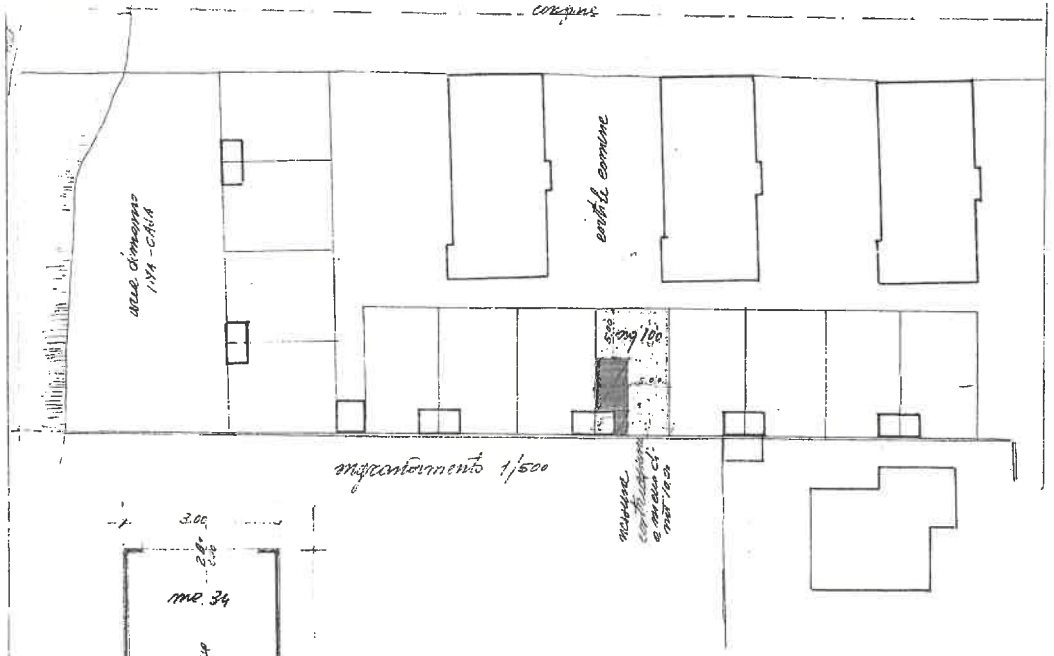


planimetria 1/200

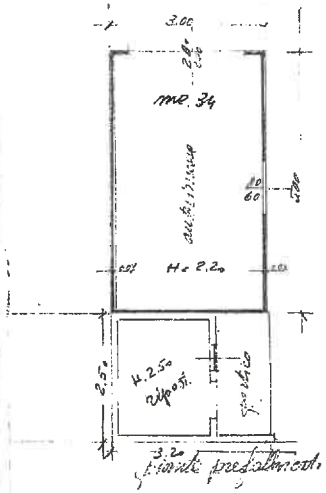
Il progettista
[redacted]

Il Richiedente
[redacted]

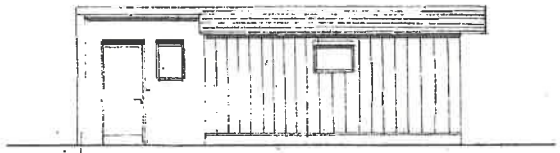
COMUNE DI PORDENONE
IL SINDACO



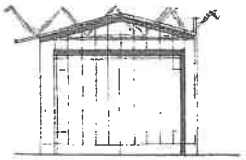
inquadramento 1/500



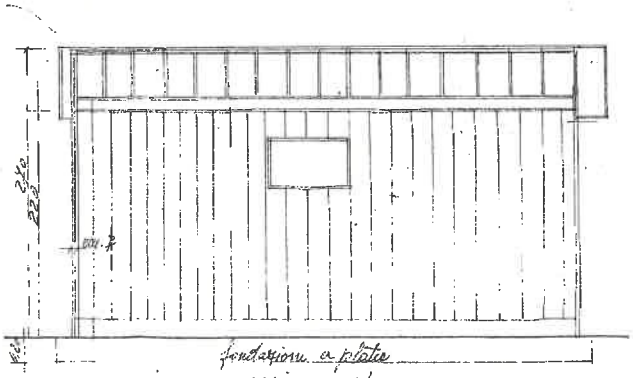
pianta prefabbricato



fronte Est



sezione tipo



fondazione a plinto
scala 1:50

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

COMUNE DI PORDENONE

Prot. n. 28539/85

IL SINDACO

Vista la concessione edilizia N. 10643 rilasciata in data 23/9/1981

alla Ditta [redacted]

Visti gli esiti delle ispezioni effettuate dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 12/8/1981

e dall'Ufficio Responsabile del Settore Igiene Pubblica in data 5/9/1985;

Visto il certificato di collaudo statico del fabbricato rilasciato in data _____;

Visto il certificato di prevenzione incendi di collaudo fabbricati rilasciato in data _____;

Vista la dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento termico prodotta in data _____;

Vista la dichiarazione per l'iscrizione in catasto rilasciata dall'U.T.E. in data _____;

Vista la ricevuta del versamento di L. 1.500.= per tassa concessione comunale effettuato in data 30/10/1985;

A sensi dell'art. 221 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265

CONCEDE

l' autorizzazione di (1) ABITABILITA'

per l'edificio sottodescritto:

1) Denominazione: _____

2) Ubicazione: via Cassano, 10

3) Dati catastali: F. n. 11 particella 461/P

4) Consistenza dell'edificio (2): Piani fuori terra n. =1=

Piano scantinato:	Vani principali n. ----		Vani accessori n. ----
» terra:	» » » ----		» » » =1=
» primo:	» » » ----		» » » ----
» secondo:	» » » ----		» » » ----
» terzo:	» » » ----		» » » ----
» quarto:	» » » ----		» » » ----
» quinto:	» » » ----		» » » ----
» sesto:	» » » ----		» » » ----
» settimo:	» » » ----		» » » ----

5) Superficie coperta fuori terra dell'edificio: mq. 15=

6) Volume fuori terra dell'edificio: mc. 34=

7) Area su cui è sorto l'edificio: area libera

8) Destinazione dell'edificio: locale accessorio ad uso autorimessa (non negozio)

9) Data di consegna dei punti fissi di linea e di livello: _____

10) Data inizio lavori di costruzione accertata d'ufficio: non desumibile

dal concessionario: _____, dichiarata

11) Data ultimazione lavori accertata d'ufficio: 12/8/1985

dal concessionario: _____, dichiarata

12) Data di rilascio del permesso di abitabilità: 12/5/1986

La presente autorizzazione viene rilasciata in duplice copia (3), di cui una in bollo per gli usi consentiti dalla legge ed una in carta libera, quale certificato di consistenza, per [redacted], su richiesta del signor [redacted]

Note:

Pordenone, li 12/5/1986

BA/MS

(1) Specificare se trattasi di abitabilità o di agibilità.

(2) Per edifici aventi più destinazioni (residenziale, commerciale, ecc.), indicare le specifiche destinazioni d'uso dei vani e locali, dei volumi e superfici.

(3) Redigerne ulteriori 2 copie di cui una per la Ripartizione Ragioneria ed una per la Ripartizione Anagrafica.

Comune
di
Pordenone

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

AUTORIZZAZIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

ALLEGATO n° 6/2

N. 355

del 12/10/90

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data 4/1/90 da [redacted]
e [redacted]

nat__ a porcia il 19/10/28 sesso M
residente in PORDENONE Via DEL TROI n. 1/A
domicilio fisc. in " Via " " n. "
cod. fisc. n. [redacted] con la quale viene richiesta l'autorizzazione per la esecuzione dei lavori di installazione vetrata a chiusura terrazzino in sanatoria

sull'area (o sull'immobile), distinta al Catasto al foglio n. 11
particell__ n. 481
sita in questo Comune, Via DEL TROI n.
di superficie edificabile mq. 3386
per un volume di mc. 10 ;
Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa, redatto dal
geom. GARDIN VENTILIO
nat__ a Treviso il 30/6/34
sesso M residente in Pordenone Via Meduna
n. 51 domicilio fiscale in " Via "
n. " codice fiscale n. GRD VTL 34H30 L407Y
Visto il parere ;
Visto ;
Visto il parere dell'UfficioTecnico comunale in data 17/9/90 ;
Visto il parere dell' Ufficiale Sanitario in data ;
Visto il parere della Commissione Edilizia comunale espresso nella seduta del ;
Visto il nulla osta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco n.
in data ;
Visto il P.R.G. vigente che destina l'area a zona OMOGENEA B-P.di Recupero
con indice di 2 mc/mq ;
Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;
Visto il Capo IV del titolo I della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Visto l'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Visto l'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge con L. 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'art. 12 della legge regionale 4 maggio 1973 n. 39 ed ogni altra disposizione vigente in materia edilizia ed urbanistica;
Accertato che il progetto è conforme alle norme di cui il primo comma lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardante le costruzioni in zone sismiche;

Vista la nota di trascrizione notaio S.Pirozzi dell'atto rep. 10793 del 26/7/90.
Vista la ricevuta del versamento della somma di lire 500.000 a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 13 legge 47/85 dell'11/10/90 n° 7380.

DISPONE

Art. 1
(Oggetto dell' autorizzazione)

Al Sig. [redacted]
residente a Pordenone
Via del Troi 1/A n.
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori relativi a installazione vetrata a chiusura terrazzino in sanatoria

secondo il progetto costituito di n. 1 tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2
(Obblighi e responsabilità del titolare dell'autorizzazione)

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonchè le seguenti modalità esecutive:

- che i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all' interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere informata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo e consegnate dall'incaricato del Comune.

La presente autorizzazione deve rimanere depositata nel cantiere di lavoro sino all'avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del titolare dell'autorizzazione;
2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
4) la data ed il numero della presente autorizzazione;
5) data entro cui devono essere iniziati ed ultimati i lavori, come stabilito dalla presente autorizzazione;

E' inoltre fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di notificare gli estremi dell'autorizzazione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Art. 3
(Opere in cemento armato)

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori. A detta denuncia, il costruttore deve allegare pure, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26 luglio 1976, n. 34, una asseverazione del progettista dell'opera, dalla quale risultino essere state osservate le norme riguardanti il primo comma, sub c), d) ed e) dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della citata legge 1086/1971; detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità o agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite strutture in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente autorizzazione non sono state attuate strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge predetta. Dette opere devono essere comunque sottoposte a collaudo statico.
In sede di collaudo deve essere pure verificata l'avvenuta osservanza delle norme riguardanti il 1° comma lettere c), d), ed e) dell'art. 4 L. 64/1975.

Art. 4
(Termine di inizio e di ultimazione dei lavori)

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente autorizzazione ed ultimati entro 3 anni dalla data della stessa.
L'inosservanza dei predetti termini comporterà la decadenza dell'autorizzazione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali l'autorizzazione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.
Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione, opportunamente documentati.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare dell'autorizzazione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova autorizzazione; in tal caso la nuova autorizzazione concerne la parte non ultimata.
L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico comunale che ne redige apposito verbale.
Dovrà del pari essere denunciata la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 5
(Prescrizioni speciali)

1) Devesi evitare in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose.
2) Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicenti le vie, le aree o spazi pubblici. Gli assiti o altri ripari devono essere coloriti con fasce alternate bianche e rosse agli angoli salienti, a tutta altezza, e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Queste lanterne devono essere collocate in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto o il riparo su cui sono collocate.
3) Per eventuali occupazioni di aree o spazi pubblici si deve ottenere speciale autorizzazione comunale. Le aree e spazi così occupati devono essere restituiti nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.
4) Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente.
5) L'amministrazione comunale si riserva le tasse speciali e gli eventuali canoni, precari, ecc., che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
6) Il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente autorizzazione.
7) Nell'esecuzione delle opere dovranno essere osservate tutte le eventuali prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
8) La presente autorizzazione è indipendente da quelle al caso occorrenti per l'utilizzo della stessa o per l'esercizio di industria, arte, commercio o professione e non impegna l'Amministrazione al loro rilascio.
9) Dovrà essere data comunicazione immediata ogni qualvolta l'esecuzione dei lavori venga sospesa.
10) Ai sensi degli artt. 9 e 17 della legge 30-4-1976, n. 373, che detta norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici, dovranno essere depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune: prima dell'inizio dei lavori di installazione dell'impianto termico, il progetto dell'impianto stesso; prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'edificio, la documentazione attestante la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla normativa vigente.
11) Ove è possibile è d'obbligo l'allacciamento all'acquedotto civico.
12) Prima della messa in opera di reti tecnologiche (MT/BT - Telefoniche - Gas - Acqua - Illuminazione pubblica - Enel, ecc.) che andranno in gestione agli Enti erogatori, devesi richiedere il preventivo nulla osta al Circolo Costruzioni telegrafiche e telefoniche di Trieste.
13) Le acque nere devono essere preventivamente depurate in idonee fosse settiche tipo IMHOFF, mentre le acque bionde e saponate in apposito bacino condensagrassi. Tali elementi di pretrattamento devono essere provvisti di by-pass in modo da permettere l'immissione dei liquami tal quali in fognatura al momento del suo convogliamento al depuratore urbano.

☐ Prima dell'inizio dei lavori ai sensi della L.R. 9/5/88 n. 27 deve essere presentata copia dell'avvenuta comunicazione-denuncia alla Direzione Provinciale LL.PP. dei c.a.

☐ Ai sensi della L.R. n. 57/88 che disciplina l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, prima dell'inizio lavori degli impianti devono essere depositati in duplice copia, presso il Settore Urbanistica sezione Edilizia Privata del Comune, i relativi progetti.

☐ Prima dell'inizio lavori dovrà essere presentato il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Pordenone, li 12/10/90 DCP/qm IL SINDACO

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente autorizzazione e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata.

Addì 7-11-90

IL CONCESSIONARIO

[redacted]

RICH. AUTOR.NE IN SANATORIA art. 13 L. 47/85

per ampliamento fabbrica esistente con chiusura

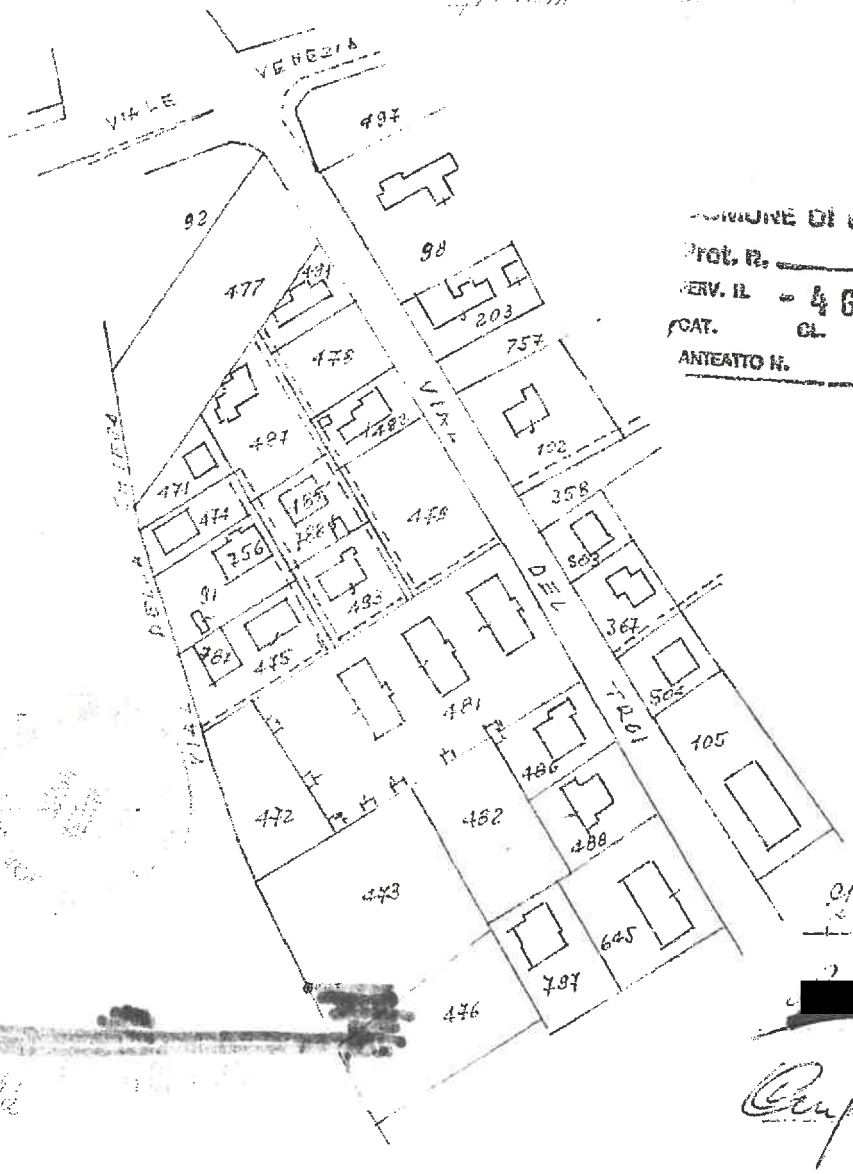
DITTA: Ditta Antonio e Fratelli Bravo s.n.c.

via via del Fante n. 1/a

mappa Fg 11 mapp. 925 sub 4 - 857 - 151/P

MARCA DA BOLLO LIRE 5000

ampliamento chiusa



...MUNE DI PORDENONE
Prot. n. ____ Rep. n. ____
...ERV. IL - 4 GEN. 1990
...CAT. CL. FASC.
ANTEATTO N.

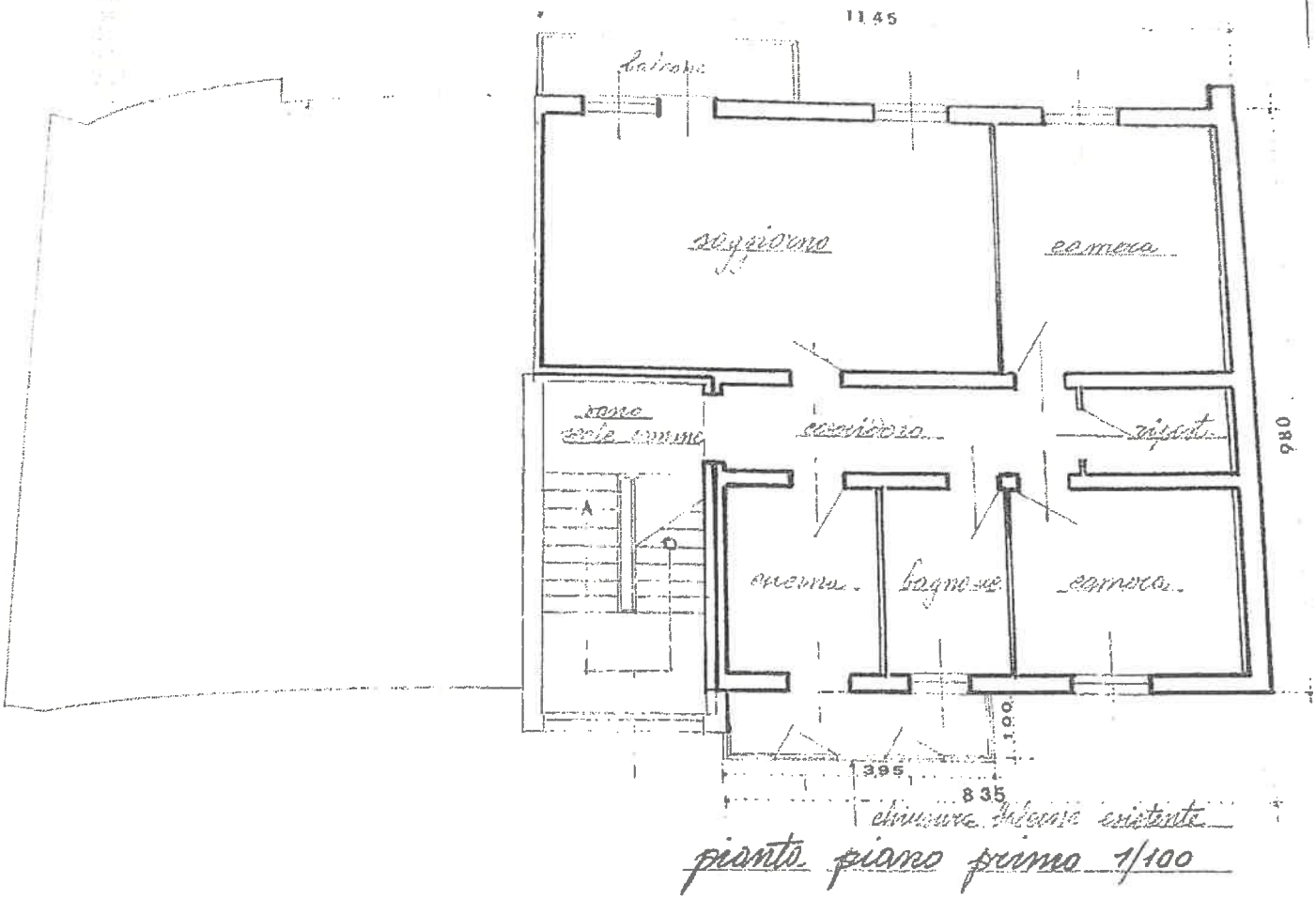
IL SINDACO

Il tecnico

Gli richiedenti

[redacted]

Ditta

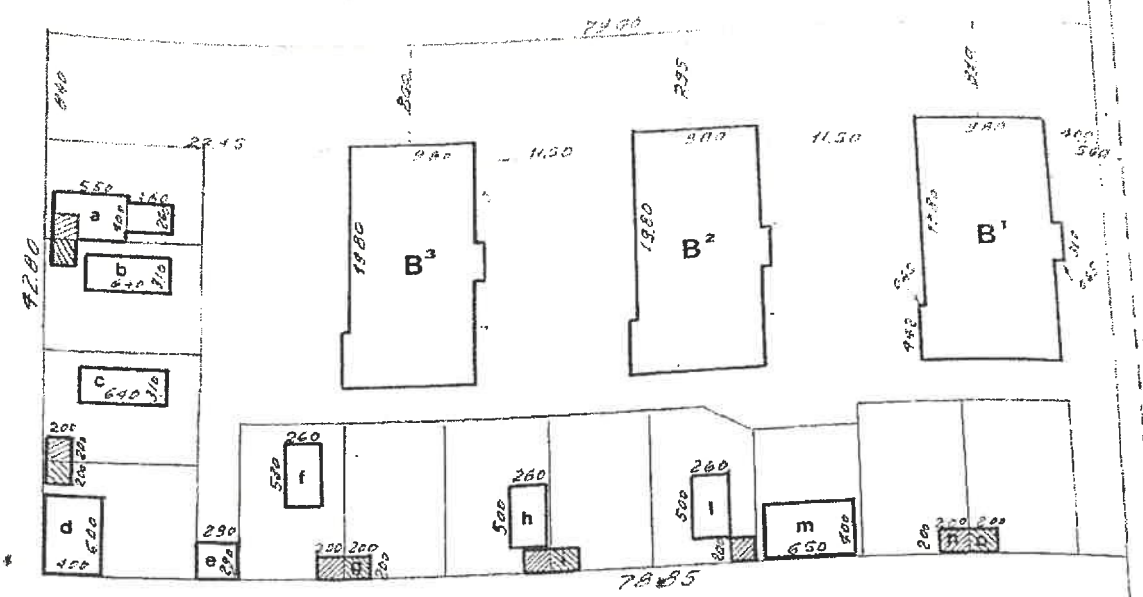


pianta piano primo 1/100



prospetto est 1/100

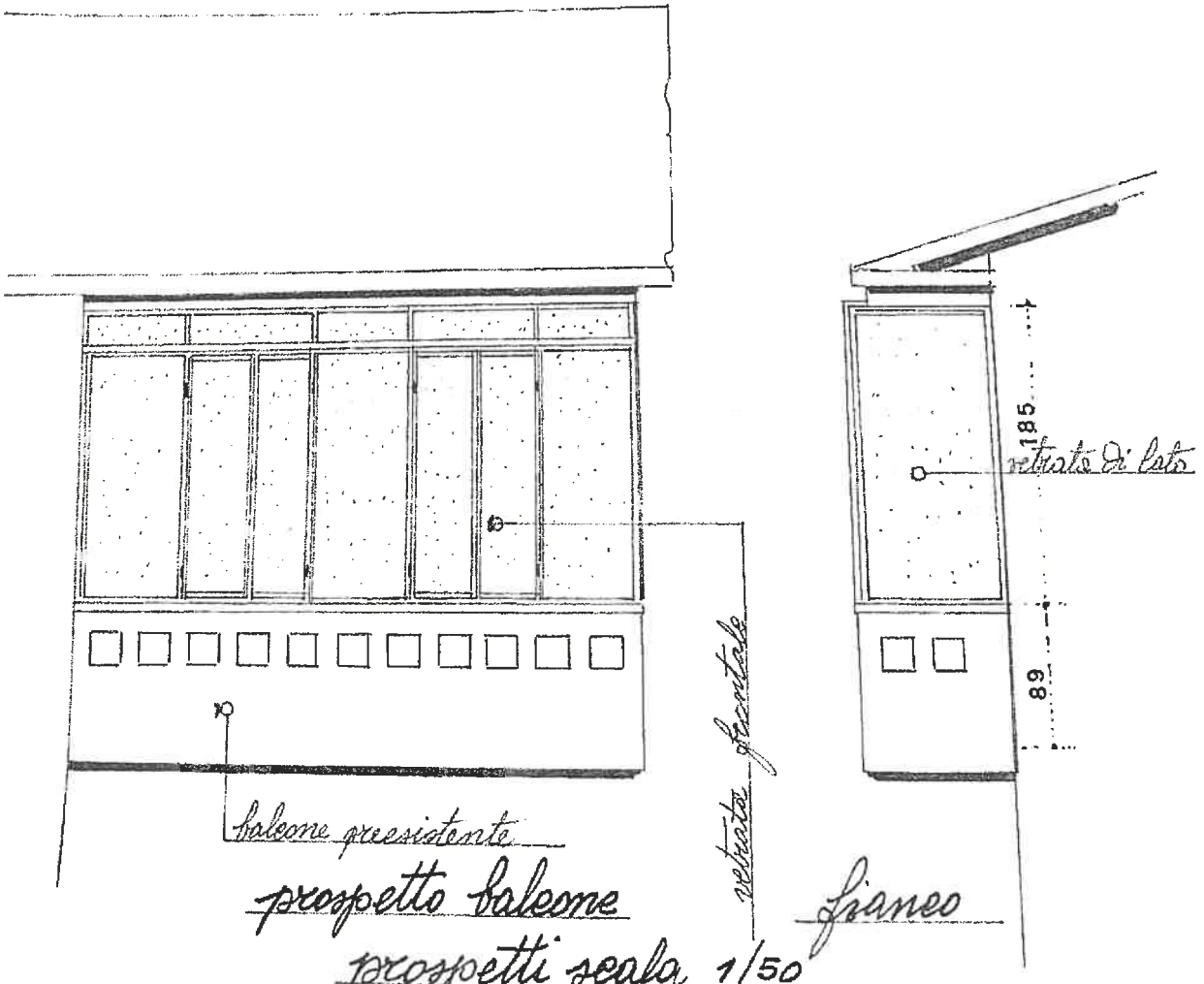
rilievo planivolumetrico scala 1/500



B¹-B²-B³ = edifici residenziali - mq 198 x h 6,65 x n° 3 = mc 3.950,00

a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o - accessori = mq 209 x h 2,00 = 418,46

chiusura balconi = mq 3,90 x h 2,72 x 6 = 63,53



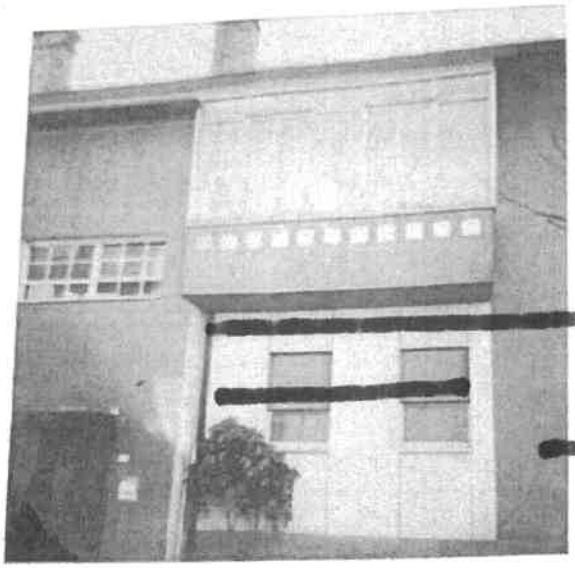
prospetti scala 1/50

ALLEGATO alla richiesta di sanatoria:art.13 legge 47/85

Dati [redacted]

PROT. del 7mai 1/4

Documentazione fotografica



I richiedenti
l'autorizzazione

[redacted]



data _____

[redacted]

Pordenone 13/1/1990

All'Ill.mo Signor Sindaco

del Comune di Pordenone.

COMUNE DI PORDENONE
Prot. n. [illegible]
Div. II
CAT X Cl. [illegible]
ANTEATTO N. 10 Fasc. 2
4 GEN. 1990

Oggetto: Richiesta di autorizzazione in sanatoria in base allo art.13 Legge 47/85 per la chiusura, con vetrata, di un balcone esistente. Edificio costruito dall'I.A.C.P.

I sottoscritti [redacted] unitamente alla consorte [redacted] abitanti in PN vc. Trois 1/1-tel.551628, (da alcuni mesi rientrati dalla Svizzera li residenti per lavoro) chiedono alla S.V. il rilascio della Autorizzazione in sanatoria, per aver eseguito, circa 10 anni or sono e senza licenza, la chiusura con vetrata del balcone dell'appartamento situato verso nord-est. Il balcone misura mt 5.55 x 1,00 e la vetrata é costituita da scheletro e ritti portanti in alluminio anodizzato e vetri termopan. Oltre al riparo, dagli agenti atmosferici, del terrazzino, la chiusura permette e consente un risparmio energetico essendo stato installato il riscaldamento autonomo. Il volume che é derivato dalla chiusura del balcone è pari a mc 10,53, come risulta dal calcolo planivolumetrico dei singoli accessori meglio descritti nella verifica grafica-analitica della cubatura che si allega. L'appartamento situato al piano primo, di un edificio di piani due e quattro appartamenti, é contraddistinto in catasto-partita 10054 N.C.E.U.-al F° 11 mapp. 975 sub 4 via

24

del Troi cx civ 19 ora I/4-cat.A/4-cl.3 -vani 6-Rcl 852-mappale n°997-481/P.II Nulla Osta originario per la costruzione degli edifici con accessori eretti nel mappale 481(come indicato in oggetto)é stato rilasciato all'Ist.Aut. Case Popolari. L'atto di cessione da parte degli I.A.C.P. é stato stipulato in data 12/7/78 rep.42839 Notaio G.Bevilacqua,reg.a PN il 28-7/78 al nº 4215.L'elaborato tecnico,in duplice copia,raffigurante l'esistente,corredato da dimostrazione fotografica(raffigurante la facciata dello stabile con balcone chiuso da vetrata)é stato redatto dal geom.Gardin Ventilio(sesso M)n.a TV il 30/6/934--GRDVTL34H30L407Y,res2a PN via Meduna 51.

Si allega come sopra descritto:

1)Elaborato tecnico in duplice copia.

2)Documentazione fotografica.

3)copia ultimo atto:cessione quota rep.10793 Notaio Pirozzi del 26/7/980 reg.a PN il 14/8/80 al nº 5721.

4)verifica grafica e analitica della cubatura esistente.

I richiedenti

[redacted]

Ogni comunicazione và diretta a [redacted]

vc.Troi I/4-33170--PN

ALLEGATO n° 4/3

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19
Codice regionale dell'edilizia.

Legge modificata da:

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 13
Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009.

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6
Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21
Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali. (in vigore dal 12.12.2013).

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13
Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20
Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 21
Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo.

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24
Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12
Disciplina organica delle attività estrattive.

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29
Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

Legge Regionale 01 dicembre 2017, n. 39
Modifica urgente all' articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), concernente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44
Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

Legge Regionale 29 aprile 2019, n. 6
Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Legge Regionale 10 luglio 2019, n. 9
Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Legge Regionale 29 giugno 2020, n. 13
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza,

Art. 17 COMMA 2

(Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA)

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia:

a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, nonché gli interventi di recupero di cui all'articolo 39, comma 1;

b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in attività edilizia libera, anche asseverata, qualora comportino un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, ~~nonché la collocazione di tende relative a locali d'affari e~~ altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o dal regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;

~~**e)** gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggioli aggettanti, fino alla profondità massima di 1,60 metri, di balconi, rampe, scale aperte.~~

e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca, ~~**balconi e poggioli aggettanti, di profondità superiore a 1,60 metri**~~ **balconi e poggioli aggettanti di profondità superiore a 2 metri**, rampe e scale aperte.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 bis, comma 2, sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire, o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell'articolo 40, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni

La presente pubblicazione NON SOSTITUISCE LA PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEL TESTO DI LEGGE

contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.

3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini della segnalazione certificata di agibilità, le varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire dell'intervento principale. In tali casi possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

La presente pubblicazione NON SOSTITUISCE LA PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEL TESTO DI LEGGE

Art. 40 ter
(stato legittimo degli immobili)

1. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, ~~non sia disponibile copia~~. non siano disponibili copia o gli estremi.

2. La presente legge riconosce e valorizza le funzioni di certificazione e di attestazione di conformità svolte nell'interesse generale dai tecnici abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie. Le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati costituiscono, nei casi previsti dalla presente legge, accertamento dei fatti oggetto delle medesime, fatti salvi gli esiti delle verifiche svolte, anche con modalità a campione, da parte delle amministrazioni competenti.

2 bis. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile, esterne alle stesse unità immobiliari. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.

La presente pubblicazione NON SOSTITUISCE LA PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEL TESTO DI LEGGE

Art. 40 COMMA 2

(Variazioni essenziali)

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard;

b) aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili del fabbricato in relazione al progetto approvato;

c) aumento superiore al 15 per cento della superficie coperta, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime del fabbricato sia compreso in quello assentito;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a segnalazione certificata di inizio attività a intervento soggetto a permesso di costruire;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché' la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

1 bis. Per il patrimonio edilizio esistente alla data ~~dell'1 ottobre 1983~~ al 31 marzo 2003 costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, qualora comporti modifiche degli standard;

b) aumento superiore al 25 per cento del volume, delle superfici utili, della superficie coperta o dell'altezza del fabbricato in relazione al progetto approvato;

c) diversa localizzazione del fabbricato, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito, qualora emergano anche difformità in termini di volumi, superfici o altezze realizzate ovvero rispetto alle destinazioni d'uso autorizzate;

d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, nonché le opere realizzabili ai sensi dell'articolo 16.

La presente pubblicazione NON SOSTITUISCE LA PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEL TESTO DI LEGGE

Art. 50 COMMA 3

(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e sanatoria)

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all' articolo 17 , in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, purché' conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore ~~venale~~ dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.000 euro, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 2.

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile e irroga la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 .

3. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della ~~domanda~~ segnalazione certificata, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma di 516 euro a titolo di oblazione.
Al fine dell'accertamento della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia trova applicazione quanto previsto dell'articolo 49, comma 2 ter. In tal caso, la misura dell'oblazione è incrementata del 20 per cento.

3 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 è ridotta:
a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;
b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10/1977;
c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 52/1991;
d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 26, comma 7, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 150 euro. La medesima sanzione è applicata nel caso di omessa presentazione della documentazione prevista dall' articolo 26, comma 1.

4 bis. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del presente articolo, l'Ufficio o lo Sportello unico individua tra gli interventi di cui ai commi 1 e 3, le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della legge 241/1990, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

La presente pubblicazione NON SOSTITUISCE LA PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEL TESTO DI LEGGE

Art. 58 Comma 3

(Interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria in deroga)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento anche in corpo distaccato o manutenzione straordinaria di edifici o unità immobiliari esistenti o di parte di essi, a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare e direzionale possono comportare l'ampliamento, attraverso la sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra, nel limite massimo del 35 per cento del volume utile esistente.

1 bis. Ai fini del presente articolo, per ampliamento in corpo distaccato deve intendersi la realizzazione di manufatti edilizi connessi all'edificio o unità immobiliare esistente mediante collegamento di natura fisica o funzionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti su immobili situati all'esterno delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, alle seguenti condizioni:

a) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all'altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, non può superare i due piani o comunque 6 metri;

b) gli standard urbanistici derivanti dall'ampliamento, se non reperibili nell'area di pertinenza dell'intervento, sono individuabili in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente compatibile, purché' la distanza non superi il raggio di 1.000 metri;

c) l'ampliamento può comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari esistenti relativamente alla parte effettivamente ampliata, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici comunali.

3. In deroga alle distanze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento anche in corpo distaccato e ristrutturazione edilizia di edifici o unità immobiliari esistenti alle seguenti condizioni:

a) la quota massima di ampliamento ammissibile non può superare i 200 metri cubi di volume utile;

b) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all'altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o comunque 6 metri;

c) nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse equiparati, devono essere rispettate le specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici comunali; la sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non può superare l'altezza massima delle costruzioni prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali;

d) l'ampliamento non può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.

La presente pubblicazione NON SOSTITUISCE LA PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEL TESTO DI LEGGE